

## Il contenzioso

# Con l'azione di riduzione l'erede «recupera» la quota

di **Angelo Busani**  
e **Emanuele Lucchini Guastalla**

**L**l Codice civile riserva senza possibilità di eccezioni a determinati strettissimi congiunti detti «legittimari» o «eredi necessari» (si tratta del coniuge o del componente di una unione civile, dei discendenti e, in mancanza di discendenti, degli ascendenti) una rilevante quota dell'asse ereditario, che il *de cuius* durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che con donazioni o disposizioni testamentarie il *de cuius* possa preferire chiunque attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.

Nel redigere il proprio testamento il *de cuius* è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata «quota disponibile», in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata «quota riservata» o «legittima»): insomma, la sua volontà di destinare beni a estranei è sempre espri-

---

Il figlio  
unico ha  
diritto  
alla metà  
del  
patrimonio,  
se i figli sono  
di più a loro  
spettano i  
due terzi

mibile, se pur assai compressa perché la legge tutela gli eredi legittimari.

Beninteso, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o lesa o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta «azione di riduzione» delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire - appunto - la quota loro spettante.

Gli eredi necessari spesso sono individuati anche con il termine «legittimari»; a tal fine occorre prestare molta attenzione, in quanto i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi «legittimi», e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi «legittimi» perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del *de cuius*).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono, come già accennato: il coniuge (o il componente di una unione civile una volta che il disegno di legge sarà approvato; non ha invece di-

ritti successori il componente di una convivenza di fatto, registrata o meno), i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti.

La legge riserva al coniuge (o al componente di una unione civile) la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli.

La quota riservata al coniuge (o al componente di una unione civile) si riduce infatti in caso di concorso con i figli del de cuius e precisamente:

- a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio; e
- a un quarto nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge o del componente di una unione civile rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.

A favore dei figli, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.

Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, eccetera) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli. Essi hanno diritto a un terzo del patrimonio ereditario.

Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se, infine, gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità del de cuius è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea.

Va sottolineato che, per quanto riguarda l'eredità, le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state equiparate ai matrimoni, mentre non si può dire lo stesso per le convivenze di fatto tra eterosessuali, che invece non prevedono diritti successori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Chi eredita necessariamente

Le quote che la legge riserva agli eredi «necessari» e che non possono essere ridotte attraverso il testamento

Quota di eredità spettante alla presenza di:			Quota disponibile
Coniuge (o componente di unione civile)	Figli	Ascendenti	
<b>Sì</b> Quota di <b>1/2</b> e diritto di abitazione della casa familiare	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Quota di 1/2</b>
<b>Sì</b> Quota di <b>1/3</b> e diritto di abitazione della casa familiare	Un figlio: quota di <b>1/3</b>	<b>No</b>	<b>Quota di 1/3</b>
<b>Sì</b> Quota di <b>1/4</b> e diritto di abitazione della casa familiare	Due figli: quota di <b>1/4</b> ciascuno	<b>No</b>	<b>Quota di 1/4</b>
<b>Sì</b> Quota di <b>1/4</b> e diritto di abitazione della casa familiare	Tre o più figli: quota di <b>2/4</b> da dividere per capi	<b>No</b>	<b>Quota di 1/4</b>
<b>No</b>	Un figlio: quota di <b>1/2</b>	<b>No</b>	<b>Quota di 1/2</b>
<b>No</b>	Due figli: quota di <b>1/3</b> ciascuno	<b>No</b>	<b>Quota di 1/3</b>
<b>No</b>	Tre o più figli: quota di <b>2/3</b> da dividere per capi	<b>No</b>	<b>Quota di 1/3</b>
<b>Sì</b> Quota di <b>2/4</b> e diritto di abitazione della casa familiare	<b>No</b>	<b>Sì</b> quota di <b>1/4</b>	<b>Quota di 1/4</b>
<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b> quota di <b>1/3</b>	<b>Quota di 2/3</b>